



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA 1110 DEL 10-12-2021

Oggetto: Erogazione fondi per personale CO.CO.CO. - annualità 2021 – COMUNE DI OFENA. Prot. n. 1247 del 03/06/2021, Prot.n. 2356 del 03/11/2021 acquisita al nostro prot. n. 15652 04-11-2021 e la nota del 03/12/2021 acquisita al Ns. protocollo n. 17810 del 10/12/2021 - Periodo (gennaio – ottobre).

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;


Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l’apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato che tale decreto, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 4 del 15 agosto 2011 in materia di rendicontazione;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771/2009, 3833/2009, e 4013/2012 e successive modifiche e integrazioni;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2018, registrato dall'Ufficio di controllo della Corte dei Conti in data 21 dicembre 2018, al n. 4247, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raffaello Fico quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere per la durata di tre anni, con decorrenza effettiva del relativo contratto a far data dall'8 gennaio 2019;

Visto il provvedimento di nomina della dott.ssa Marina Di Braccio a Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto prot. USRC n. 11371 del 21.07.2021;

Considerato quanto statuito al comma 432, art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 avente ad oggetto: "Disposizioni per la legge di stabilità legge di stabilita 2016, che recita: " Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano , sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni..";

Visto il DL 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini (16G00260) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), il cui art. 14 prevede che le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 ex. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 si applichino negli anni 2017 e 2018 nel limite di spesa di euro 1.700.000,00 per il Comune dell'Aquila e di euro 1.152.209,00 per i Comuni del cratere;

Visto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 ed in particolare l'art.2-bis, comma 38: "Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche (...). Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.”;

Visto il D.L. 104 del 14 agosto 2020 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” ed in particolare l'art. 57 comma 9: “*Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114*”.

Viste le note di trasmissione inviate dal comune sotto riportate con cui si trasmette la rendicontazione delle spese oggetto della presente determinazione:


- Prot. n. 1247 del 03/06/2021, Prot.n. 2356 del 03/11/2021 acquisita al nostro prot. n. 15652 04-11-2021 e la nota del 03/12/2021 acquisita al Ns. protocollo n. 17810 del 10/12/2021 COMUNE DI OFENA;

Preso atto dell'attività istruttoria effettuata dall'Ufficio sulla base delle rendicontazioni pervenute, inerenti gli oneri del personale, e verificata la rispondenza della documentazione cartacea inviata e la conformità delle pratiche ai riferimenti normativi così come da documentazione richiesta sul portale Aveianet:

COMUNE DI OFENA	SPESE OBBLIGATORIE - CO.CO.CO.2021	RENDICONTAZIONE CO.CO.CO. (GENNAIO – OTTOBRE 2021)	€ 16.650,00
-----------------	---------------------------------------	--	-------------

Precisato che la disamina documentale effettuata dall'Ufficio Speciale in sede di istruttoria atta alla verifica della completezza formale degli atti amministrativo-contabili pervenuti non solleva l'Ente Comunale (soggetto attuatore ex D.L. 39/2009 convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77) dalla piena ed esclusiva responsabilità che permane in capo al medesimo circa la verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti che legittimano il rimborso dell'emolumento derivate dai contratti stipulati ai sensi dell'OPCM n. 3771 del 2009;

Rilevato che il comune di Ofena a mezzo della nota - - Prot. n. 1247 del 03/06/2021, Prot.n. 2356 del 03/11/2021 acquisita al nostro prot. n. 15652 04-11-2021 e la nota del 03/12/2021 acquisita al Ns. protocollo n. 17810 del 10/12/2021, ha correttamente rendicontato le somme sostenute in anticipazione relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria effettuata dall'area amministrativa contabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 10/12/2021, acquisita al Prot_Int 0017815 del 10-12-2021, finalizzata alla valutazione della documentazione inerente i contratti di collaborazione coordinata e continuativa inoltrata dal Comune di Ofenai;

Considerato che con nota Prot. Usrc n. 10774 del 09/07/2021 è stata inoltrata alla Struttura di Missione - Presidenza del Consiglio dei ministri istanza di trasferimento fondi per la copertura degli oneri di cui al succitato articolo e che la Struttura di Missione con nota SMAPT-0000719-P-02/08/2021 ha inoltrato medesima richiesta al MEF al fine di operare il trasferimento della somma di € 1.152.209,00 in continuità con il biennio precedente;

Considerato che tali risorse sono state accreditate sulla contabilità speciale n. 5731 con quietanza n. 25 del 11.10.2021;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle somme indicate in tabella per un totale di € **16.650,00** a valere della contabilità speciale 5731 che presenta la necessaria disponibilità e che le dette spese sono imputabili nel limite complessivo di euro € 1.152.209,00 all'art. 57, comma 9, Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126- annualità 2021;

DETERMINA

Art. 1

(Pagamenti)

Al fine di consentire ai comuni di provvedere al pagamento delle spese inerenti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi delle ordinanze emergenziali e prorogati o rinnovati ai sensi dell'art. 57, comma 9, Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, si procede ad assegnare e trasferire al Comune di Ofena un importo complessivo pari ad € **16.650,00**;

Art. 2


(Oneri)

Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a complessivi € **16.650,00**, si provvede a valere sulla disponibilità di € **954.209,00** in contabilità speciale 5731 che presenta la necessaria disponibilità. Gli stessi sono imputati alla voce "art. 57, comma 9, Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126- annualità 2021", nel limite complessivo di spesa annuale di euro 1.152.209,00.

Art. 3

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. A tal fine gli Enti beneficiari dei trasferimenti di cui alla tabella allegata alla presente determina, sono tenuti a trasmettere a



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

conclusione dei pagamenti a favore dei beneficiari finali, tutta la documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra;

Art. 4

(Condizioni)

Si precisa che il presente trasferimento, effettuato sulla base dei contenuti documentali prodotti dal Comune, non si configura come sostitutivo di provvedimenti e/o atti di competenza di altri Enti; l'USRC si riserva di revocare il trasferimento, parzialmente o totalmente, qualora si rinvenissero inadempienze non riconducibili alle proprie competenze;

Art. 5

(Altre Disposizioni)

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;

**Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari,
Spese assistenziali e Rendiconto**

Dott.ssa Marina Di Braccio

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico
